

**REGOLAMENTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI  
PER IL SETTORE DEL CICLOTURISMO**

Approvato con Delibera del Commissario Strordinario N. 48 del 11 agosto 2021

*Disponibilità di bilancio: € 100.000,00*

*Il Regolamento è in vigore dal 1 settembre 2021 fino,  
salvo esaurimento risorse, al 31 dicembre 2021*

**SOMMARIO**

- Art. 1 – Oggetto e Finalità**
- Art. 2 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell’agevolazione**
- Art. 3 – Regime applicabile e cumulo**
- Art. 4 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità**
- Art. 5 – Spese ammissibili**
- Art. 6 – Modalità e termini di presentazione della domanda**
- Art. 7 – Procedimento**
- Art. 8 – Obblighi dei soggetti beneficiari**
- Art. 9 – Inammissibilità e revoca**
- Art. 10 – Controlli a campione**
- Art. 11 – Decadenze e rinunce**
- Art. 12 – Informazioni, contatti e comunicazioni**
- Art. 13 – Privacy**
- Art. 14 – Trasparenza**
- Art. 15 – Ricorso**
- Art. 16 – Norma transitoria**

**MODULISTICA OBBLIGATORIA**

- Allegato 1 – Domanda (modello predisposto)**
- Allegato 2 – Documenti di spesa (fatture)**

**MODULISTICA EVENTUALE**

- Allegato 3 - Procura (modello predisposto) e documento d’identità**

## **ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'**

1. La Camera di Commercio di Lucca, alla luce dei gravi danni causati dal Covid-19 al settore del turismo, pubblica il presente regolamento con l'obiettivo di promuovere il territorio della provincia di Lucca attraverso lo sviluppo dei servizi collegati al settore del cicloturismo allo scopo di:

- sviluppare nuovi prodotti turistici ovvero diversificare, migliorare ed ampliare quelli già esistenti con l'obiettivo di favorire nuovi arrivi, permanenze più prolungate e il ritorno di visitatori;
- garantire il completamento di prodotti cicloturistici già esistenti in termini di fruibilità turistica e di raccordo tra percorsi ciclabili e itinerari turistici ad altri ambiti del turismo esperienziale (religiosi, shopping, culturali, enogastronomici, naturalistici ecc.), per mettere a sistema servizi e prodotti che conferiscono unicità all'offerta turistica territoriale;
- integrare le offerte turistiche della costa con quelle dell'interno, anche mediante azioni di comunicazione;
- favorire lo sviluppo di nuove imprese che introducano prodotti funzionali all'erogazione di servizi connessi alla cura e alla fruizione dei percorsi cicloturistici e di mobilità lenta.

I servizi di cui al presente regolamento devono essere diretti ad una platea indifferenziata di cittadini e di turisti, in modo tale che ne sia consentita la più ampia fruizione possibile.

## **ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE**

1. Le risorse stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 100.000,00.
2. E' prevista l'erogazione di un voucher a fondo perduto pari al 70% delle spese sostenute e ammissibili di cui al successivo Art. 5, fino ad un massimo di € 5.000,00.
3. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
4. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di chiudere i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

## **ART. 3 – REGIME APPLICABILE E CUMULO**

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi della sezione 3.1 "*Aiuti di importo limitato*" della Comunicazione della Commissione "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA.57021, modificato da SA.59827 e SA.59655
2. I massimali e i criteri di cui alla sezione 3.1 del Quadro Temporaneo applicabili alla concessione saranno quelli vigenti e autorizzati per l'Italia al momento della concessione.
3. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
  - con altri aiuti di cui al "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*";
  - con aiuti di cui ai regolamenti *de minimis* o concessi ai sensi di un regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

## **ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese, loro cooperative e consorzi che operano nel settore del Turismo, del Commercio e dei Servizi, per il perseguimento delle finalità di cui all'Art. 1, in base ai codici Ateco.
2. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese, loro cooperative e consorzi, che esercitano il commercio all'ingrosso o al dettaglio di biciclette e relative parti ed accessori, limitatamente alle spese di cui all'Art. 5, comma 1, lett. d) ed i) del presente regolamento.
3. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) avere la sede legale e/o un'unità operativa nella provincia di Lucca;
  - b) essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese;
  - c) essere attive e in regola con il pagamento del diritto annuale;
  - d) non avere protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;

- e) non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  - f) inesistenza di cause di divieto, decadenza e sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) a carico di legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci;
  - g) non avere in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Lucca, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito nella L. 07.08.2012, n. 135);
  - h) essere in regola con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato;
  - i) i servizi devono essere diretti ad una platea indifferenziata di cittadini e di turisti, in modo tale che ne sia consentita la più ampia fruizione possibile.
3. I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda fino alla liquidazione del contributo. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità della domanda.

#### **ART. 5 – SPESE AMMISSIBILI**

1. Sono ammissibili solo le seguenti spese, direttamente e specificatamente imputabili all'iniziativa, comprovate da documenti fiscalmente validi, intestati all'impresa richiedente il contributo e sostenute a partire dal 1° settembre 2021:
  - a) realizzazione di un banco di lavoro o angolo attrezzi per la manutenzione ordinaria e per la riparazione delle biciclette;
  - b) acquisto degli attrezzi di base per le riparazioni ordinarie delle biciclette (cavallo specifico, set chiavi inglesi, pompa con manometro, cacciaviti, pinze, oliatore) e per la loro messa in sicurezza (accessori di chiusura);
  - c) realizzazione di angolo attrezzato per la pulizia delle biciclette;
  - d) acquisto di colonnine per la ricarica di bici elettriche;
  - e) acquisto di rastrelliera "appendibici";
  - f) acquisto di panche e armadietti ad uso dei clienti per noleggio;
  - g) acquisto di biciclette per noleggio gratuito (Roadbike, MTB, Citybike, Gravel ed Ebike), in ogni caso di valore non superiore a € 1.000,00 cadauna;
  - h) spese per la copertura assicurativa delle biciclette, di proprietà della clientela o dell'impresa per noleggio gratuito, limitatamente al premio pagato per l'anno 2021;
  - i) spese di promozione: realizzazione di materiale cartaceo e/o digitale finalizzato alla promozione del cicloturismo nel territorio della provincia, in distribuzione o fruizione gratuita (esclusivamente per la realizzazione di mappe, guide, itinerari a tema).
2. L'investimento minimo di spesa ammissibile è fissato in € 1.000,00 e deve essere realizzato presso la sede e/o U.L. situate nel territorio di competenza della Camera di Lucca. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero. In tal caso, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante tale situazione fiscale.
3. Sono in ogni caso escluse le spese non riconducibili a quelle previste nel presente articolo (ad esempio, acquisto biciclette destinate alla vendita o al noleggio a pagamento).

#### **ART. 6 – MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. Le domande di partecipazione devono essere presentate a partire dal 1 settembre 2021 fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
2. La domanda dovrà far riferimento esclusivamente ad investimenti già realizzati con relativa documentazione di spesa (da allegare).
3. La domanda dovrà essere:
  - compilata ed inviata alla Camera di Commercio di Lucca, esclusivamente tramite la piattaforma Web Telemaco (<http://webtelemaco.infocamere.it>) - Servizi e-gov - Contributi alle imprese, seguendo le modalità di compilazione, di salvataggio e di firma dei file disponibili sul sito web camerale.

- corredata dai seguenti allegati utili ai fini della concessione del contributo:

(ALLEGATI OBBLIGATORI):

- Modello base generato dal sistema, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato (procuratore);
- Modulo di domanda (modello predisposto - Allegato 1), corredato di descrizione dettagliata del progetto;
- Copia dei documenti di spesa – fatture, redatti in euro e in lingua italiana o – se in lingua straniera - accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente, da cui si evincano con chiarezza le singole voci di costo (Allegato 2).

(ULTERIORI EVENTUALI ALLEGATI):

- Procura a soggetto intermediario, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'impresa) con copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, in caso di firma olografa dello stesso (modello predisposto - Allegato 3);

1. La domanda può essere presentata a partire dalle ore 9:00 del 1 settembre 2021, fino alle ore 19:00 del 31 dicembre 2021, salvo chiusura anticipata del regolamento per esaurimento dei fondi disponibili. La comunicazione relativa all'eventuale esaurimento dei fondi verrà pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio di Lucca: [www.lu.camcom.it](http://www.lu.camcom.it). Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.
2. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

#### **ART. 7 – PROCEDIMENTO**

1. Il procedimento amministrativo inizia con la data di ricezione della domanda, che coincide con la data di protocollazione: il richiedente riceve notifica di avvenuta ricezione e di avvio del procedimento tramite sistema Webtelemaco.
2. Responsabile del Procedimento è Aurelio Pesci – Ufficio Promozione Interna ed Estera, Tel. 0583.976.604, e mail: [aurelio.pesci@lu.camcom.it](mailto:aurelio.pesci@lu.camcom.it).
3. Le domande sono accettate in ordine cronologico di arrivo fino al termine di efficacia del Regolamento, ovvero fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria, se precedente alla scadenza. Ai fini del presente comma fa fede l'ordine cronologico di protocollazione delle domande di contributo tramite sistema Webtelemaco.
4. Nel caso in cui, in fase di esaurimento dei fondi disponibili, più domande regolari e complete rechino la stessa data, si procederà ad assegnare i contributi in base all'ordine di presentazione della domanda. A tal fine farà fede il numero di protocollo come risulta dal Registro di Protocollo della Camera di Commercio di Lucca che è assegnato automaticamente dopo l'invio della domanda tramite lo Sportello Telematico. Le domande idonee, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse saranno inserite in una graduatoria di riserva a cui si attingerà in caso di rifinanziamento del regolamento o di revoca di contributi già concessi, secondo l'ordine di protocollazione in entrata nel Registro di Protocollo.
5. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla data di avvio dello stesso, con l'emissione di un atto dirigenziale di:
  - conclusione positiva dell'istruttoria con concessione/liquidazione del contributo
  - conclusione negativa dell'istruttoria, ovvero dichiarazione di inammissibilità del contributo, secondo quanto previsto dall'Art. 9.
6. Il responsabile del procedimento, ex Art. 10 bis della Legge 241/1990, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, comunica tempestivamente agli istanti i motivi ostativi all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni (lavorativi) dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti o di integrare la documentazione insufficiente. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
7. L'esito della richieste di concessione del contributo sarà pubblicato, tramite elenco, sulla home

page del sito della Camera di Commercio di Lucca: [www.lu.camcom.it](http://www.lu.camcom.it). L'elenco rimarrà pubblicato nella Home page fino al 30 novembre 2021.

#### **ART. 8 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

1. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario, al rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento e in particolare:
  - a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
  - a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda.

#### **ART. 9 – INAMMISSIBILITA' E REVOCA**

1. Sono dichiarate inammissibili, con comunicazione tempestivamente inviata al richiedente, le domande:
  - presentate da imprese che non abbiano i requisiti di ammissibilità di cui all'Art. 4;
  - aventi ad oggetto spese non riconosciute ai sensi dell'Art. 5;
  - presentate con modalità diversa o fuori dai termini di cui all'Art. 6;
  - mancanti della documentazione obbligatoria prevista all'art. 6;
  - mancanti dell'integrazione della documentazione di cui all'Art. 7 comma 6 (eventualmente richiesta in sede di regolarizzazione della domanda).
2. Sono revocate, previa comunicazione al richiedente con le stesse modalità previste dall'art.7 comma 6, le domande per le quali siano rilevate irregolarità non sanabili.

#### **ART. 10 – CONTROLLI A CAMPIONE**

1. L'ufficio incaricato dell'attività istruttoria, secondo il disposto dell'Art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (rese ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 445/2000), come previsto dall'Art. 7 del Regolamento Disciplinante l'attività Amministrativa e i Procedimenti Amministrativi della Camera di Commercio di Lucca e si riserva di richiedere l'esibizione di eventuale documentazione aggiuntiva. I controlli a campione saranno effettuati nella fase che precede la liquidazione.
  2. Ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il beneficiario decade dai benefici eventualmente conseguenti alla concessione del contributo ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dallo stesso decreto.
  3. La Camera di Commercio di Lucca procederà, altresì, alla revoca delle agevolazioni qualora impossibilitata ad effettuare i controlli di cui sopra per cause imputabili all'impresa.
- In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio di Lucca dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

#### **ART. 11 – DECADENZE E RINUNCE**

1. Oltre al caso di decadenza previsto all'Art. 10, comma 2, il contributo concesso in attuazione del presente Regolamento è oggetto di decadenza qualora:
  - non vengano rispettati gli obblighi previsti dal regolamento e dagli atti a questo conseguenti;
  - sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo.
2. In caso di decadenza del contributo già erogato, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio di Lucca dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione del contributo.
3. Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare al contributo devono inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC [camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it](mailto:camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it)

indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Rinuncia contributo Regolamento Cicloturismo".

#### **ART. 12 – INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI**

1. Copia integrale del regolamento e della relativa modulistica è pubblicata sul sito <https://www.lu.camcom.it>
2. Nella domanda di contributo dovrà essere indicato il domicilio digitale dell'impresa ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. Al riguardo si precisa che:
  - per le richieste di informazioni è possibile contattare l'Ufficio Promozione Interna e Estera ed Eurosportello: [promozione@lu.camcom.it](mailto:promozione@lu.camcom.it), tel. 0583/976.604/.633/.660;
  - per le comunicazioni ufficiali è necessario scrivere all'indirizzo di posta elettronica certificato: [camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it](mailto:camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it);
  - tutte le comunicazioni ufficiali relative al regolamento saranno inviate dalla Camera di Commercio al domicilio digitale specificato nella domanda presso il quale l'impresa ha eletto il proprio domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. In caso di procura va pertanto indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo eletto come domicilio ai fini della procedura.

#### **ART. 13 - PRIVACY**

1. La Camera di Commercio di Lucca tratta i dati forniti o acquisiti nel corso della presente procedura nel rispetto della normativa vigente.

#### **ART. 14 - TRASPARENZA**

1. In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.33/2013 sono pubblicati sul sito web dell'Ente camerale, nella sezione Amministrazione Trasparente, i dati relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.

#### **ART. 15 - RICORSO**

1. Avverso la decisione di diniego o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di ricezione della comunicazione.

#### **ART. 16 - NORMA TRANSITORIA**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 1 settembre 2021 e termina la sua efficacia il 31 dicembre 2021.